Decreto n.

OGGETTO: Integrazione e modifiche al decreto del Presidente in qualità di Commissario ad acta U0016 del 23 marzo 2011 "Attuazione del decreto 11 dicembre 2009 del Ministero dell'economia e delle finanze - Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria".
Attuazione del Decreto del Ministero Economia e Finanze del 17 marzo 2008 per l'applicazione del codice di esenzione X01.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale:

- 12 febbraio 2007, n. 66, concernente "Approvazione del "Piano di Rientro" per la sottoscrizione dell'Accordo tra Stato e Regione Lazio, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della Legge 311/2004";
- 6 marzo 2007, n. 149, avente ad oggetto "Presa d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311/2004, sottoscritto il 28 febbraio 2007. Approvazione del "Piano di Rientro";

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con la quale il Presidente della Regione Lazio dott. Nicola Zingaretti è stato nominato Commissario *ad acta* per la prosecuzione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi nel settore sanitario della Regione, secondo i programmi operativi di cui all'art. 2, comma 88 della Legge n. 191 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni;

PRESO ATTO che, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2013, è stato rivisto l'assetto della struttura commissariale della Regione Lazio con riferimento alle figure dei Subcommissari, per cui il Dott. Giorgi e il Dott. Spata sono cessati, con decorrenza immediata, dalle funzioni loro precedentemente assegnate e il dott. Botti, con decorrenza 7 gennaio 2014, è stato nominato unico Subcommissario della Regione Lazio;

VISTO l'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che garantisce la salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00480 del 6 dicembre 2013 concernente "Definitiva Adozione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio" e la nota del Commissario ad Acta prot n 1007 CZ del 21 marzo 2014 avente ad oggetto "trasmissione proposta di Programmi Operativi 2013-2015 che "costituisce attualizzazione del precedente documento di cui al DCA 480 del 6

dicembre 2013..." e che accoglie le osservazioni formulate dai Ministeri affiancanti e attualizza la vision e gli obiettivi regionali coerentemente anche con il rinnovamento della struttura commissariale;

VISTO l'art. 8 comma 16 della L. n. 537/1993 e successive modifiche e integrazioni che disciplina le condizioni per reddito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria;

VISTO l'art. 79, comma 1-sexies della legge 133 del 6 agosto 2008, che prevede il potenziamento dei procedimenti di verifica delle esenzioni dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) in base al reddito, rinviando a successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, da adottare entro il 30 settembre 2008, l'individuazione delle modalità con le quali l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del SSN, tramite il Sistema della Tessera Sanitaria, attuativo dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 le informazioni utili a consentire la verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per reddito del cittadino in base ai livelli di reddito di cui all'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 573, nonché le modalità con cui il cittadino è tenuto ad autocertificare presso l'azienda sanitaria locale di competenza la sussistenza del diritto all'esenzione per reddito in difformità dalle predette informazioni;

VISTO il comma 5-bis dell'art. 50 del D.L. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla L. n. 326/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, introdotto dall'art.1 comma 810 della L. n. 296/2006 che prevede il collegamento telematico in rete dei medici prescrittori del SSN;

VISTO il DPCM del 26/03/2008, pubblicato sulla G.U. n. 124 del 28/05/2008, che disciplina le modalità tecniche per il suddetto collegamento dei medici prescrittori del SSN;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 17 marzo 2008 al cui punto 8.27, allegato 12 - Codifica nazionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa -, in cui sono riportati, tra gli altri, ai numeri 38-39-40-41, i codici di esenzione correlati alla situazione economica del nucleo familiare;

PRESO ATTO del D.M. 11/12/2009 (pubblicato sulla G.U. n. 302 del 20/12/2009), emanato in attuazione del già citato art. 79 del D. L. 112/2008, convertito, con modificazioni dalla L. n. 133/2008, che prevede il seguente processo per il controllo delle esenzioni da reddito per le sole prestazioni specialistiche:

- il Sistema Tessera Sanitaria (sulla base delle informazioni rese disponibili ogni anno entro il 15 marzo dall'Agenzia delle Entrate, relativamente al reddito complessivo dei nuclei familiari con valore non superiore a 36.151,98 euro di cui all'art. 8 comma 16 della L. n. 537/1993, e dall'INPS relativamente ai titolari di pensione sociale/assegno sociale e di pensione integrata al minimo) associa ad ogni singolo assistito, qualora vi siano le condizioni, il codice esenzione per reddito, così come definito dal D.M. 17/03/2008;
- il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibile annualmente alle Aziende Sanitarie Locali ed ai medici prescrittori collegati in rete i codici di esenzione riferiti agli assistiti che ne abbiano diritto (il reddito, in riferimento al quale è stabilito il diritto all'esenzione, si riferisce al periodo di imposta il cui termine di presentazione della dichiarazione è scaduto nell'anno immediatamente precedente a quello di elaborazione delle informazioni);

- all'atto della prescrizione il medico prescrittore, su specifica richiesta dell'assistito, rileva l'eventuale codice di esenzione reso disponibile dal sistema TS, lo comunica all'assistito e lo riporta sulla ricetta, provvedendo in alternativa ad annullare con un segno la casella contrassegnata dalla lettera "N" presente sulla ricetta.

L'assistito qualora ritenga che le informazioni presenti nei suddetti archivi non siano aggiornate o corrette ed intenda avvalersi, comunque, del diritto all'esenzione è tenuto a recarsi alla propria ASL di residenza dove, previa autocertificazione, può richiedere per sé e per i propri familiari a carico l'esenzione ticket per reddito valida per l'anno in corso;

PRESO ATTO del protocollo di intesa tra la Regione Lazio e le OO.SS. dei Medici di Medicina Generale per l'adozione di iniziative congiunte in campo prescrittivo e adempimenti ministeriali, siglato in data 28 dicembre 2010, in cui le OO.SS. dei MMG si impegnano ad inserire in ricetta, su richiesta dell'assistito, la certificazione del diritto ad esenzione per condizione reddituale, sulla base dell'elenco fornito dall'Agenzia delle Entrate e reso disponibile dalle Asl e dalla Regione Lazio, sia per le ricette per prescrizione di visite specialistiche e/o esami diagnostici, in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto 11 dicembre 2009 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sia per le ricette per prescrizione di farmaci, per le quali è prevista una compartecipazione da parte dell'assistito sulla base del Decreto commissariale U0024 del 10 settembre 2008 e s.m.i.;

ATTESO CHE ai sensi dell'art.1 comma 3 lett. c) del D.M. 11/12/2009, gli elenchi degli assistiti aventi diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni specialistiche, sulla base dei redditi relativi al periodo di imposta 2009 saranno disponibili per il tramite del sistema TS entro il 31/03/2011;

VISTO il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, n. 394 "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";

VISTO il D.leg. 19 novembre 2007, n° 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonchè norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";

VISTO il D.leg. del 28 gennaio 2008, n° 25 "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato" e s.m.i.;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 marzo 2008 "Revisione del decreto ministeriale 18 maggio 2004, attuativo del comma 2 dell'articolo 50 della legge n. 326 del 2003 (Progetto Tessera Sanitaria), concernente il modello di ricettario medico a carico del Servizio sanitario nazionale. (G.U. Serie Generale n. 86 del 11 aprile 2008)";

DATO ATTO che i codici di esenzione per reddito E01, E02, E03 e E04, come definiti dalla normativa nazionale, recepita interamente nel decreto U0016 del 23 marzo 2011, non sono

applicabili ad alcune fattispecie di cittadini quali:

- minori di anni 18 collocati fuori della famiglia di origine a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria di decadenza, sospensione o limitazione della potestà genitoriale, ovvero in condizioni di abbandono o inesistenza di adulti responsabili sul territorio italiano (minori stranieri non accompagnati), con nomina di un tutore pubblico, i cui oneri assistenziali sono a carico degli enti locali;
- richiedenti protezione internazionale in possesso di permesso di soggiorno, cedolino, modulo C3 o attestato nominativo rilasciato dalla Questura;
- cittadini comunitari non iscritti né iscrivibili al SSR privi di copertura sanitaria in possesso di tesserino ENI (Europeo Non Iscritto), con meno di 6 anni o più di 65 anni;
- cittadini stranieri non appartenenti alla U.E. non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno in possesso di tesserino STP (Straniero Temporaneamente Presente) con meno di 6 anni o più di 65 anni

RITENUTO necessario, pertanto, estendere, alle categorie di cittadini sopra riportate, l'esenzione dalla compartecipazione al costo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e dei farmaci, identificando i seguenti codici di esenzione a valenza regionale:

- **E05** - minori di anni 18 collocati fuori della famiglia di origine a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria di decadenza, sospensione o limitazione della potestà genitoriale, ovvero in condizioni di abbandono o inesistenza di adulti responsabili sul territorio italiano (minori stranieri non accompagnati), i cui oneri assistenziali sono a carico degli enti locali;

- **E06** - cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, richiedenti protezione internazionale, in possesso di permesso di soggiorno o cedolino o modulo C3 o attestato nominativo rilasciato dalla Questura;

- **E07** - cittadini comunitari non iscritti né iscrivibili al SSR privi di copertura sanitaria, in possesso di tesserino ENI con meno di 6 anni o più di 65 anni;

- **E08** cittadini stranieri non appartenenti alla U.E. non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno in possesso di tesserino STP con meno di 6 anni o più di 65 anni;

RITENUTO necessario, inoltre, dare attuazione al Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 17 marzo 2008, affinché il cittadino extracomunitario non in regola con la norme relative all'ingresso e al soggiorno, privo di risorse economiche sufficienti per la compartecipazione alla spesa sanitaria, in possesso di tesserino STP, qualora non goda ad altro titolo (es. gravidanza, malattia cronica, ecc.) dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, possa utilizzare il codice di esenzione X01;

DECRETA

per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate, quanto segue:

1. di istituire, a valenza regionale, le seguenti categorie di esenzione dalla compartecipazione al costo delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e dei farmaci, per le quali è previsto il rilascio, da parte degli Uffici competenti delle Aziende USL, del tesserino di esenzione:

- **E05** - minori di anni 18 collocati fuori della famiglia di origine a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria di decadenza, sospensione o limitazione della potestà genitoriale, ovvero in condizioni di abbandono o inesistenza di adulti responsabili sul territorio italiano (minori stranieri non accompagnati), i cui oneri assistenziali sono a carico degli enti locali.
  Al fine del godimento dell'esenzione E05, l'ente locale cui compete l'onere assistenziale del minore deve presentare, presso gli uffici distrettuali della ASL sul cui territorio si trova la struttura ospitante, la seguente documentazione:
  a. copia del documento di identità, ovvero copia del permesso di soggiorno, o cedolino o attestato nominativo rilasciato dalla Questura, ovvero provvedimento di affido del tribunale dei minori e documentazione che attesti la condizione giuridica del minore e la titolarità dell'ente locale alla tutela del minore stesso.

  Il diritto all'esenzione E05 decade al compimento del 18° anno di età o al momento della cessazione dell'iscrizione del minore al SSR, cessazione che l'ente locale dovrà tempestivamente comunicare agli uffici distrettuali della ASL sul cui territorio si trova la struttura ospitante.

- **E06** - cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, richiedenti protezione internazionale in possesso di permesso di soggiorno o cedolino o modulo C3 o attestato nominativo rilasciato dalla Questura.
  Al fine del godimento dell'esenzione E06, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea richiedenti protezione internazionale, dovranno presentare agli uffici distrettuali della ASL nel cui territorio hanno eletto il domicilio:
  a. copia del permesso di soggiorno o cedolino o modulo C3 o attestato nominativo rilasciato dalla Questura.

Il diritto all'esenzione E06 ha durata coincidente con la durata dell'iscrizione al SSR ed è rinnovabile fino alla definizione della procedura per la richiesta di protezione internazionale.

- **E07** - cittadini comunitari non iscritti né iscrivibili al SSR privi di copertura sanitaria, in possesso di tesserino ENI (Europeo Non Iscritto), con meno di 6 anni o più di 65 anni.

Ai fini del godimento dell'esenzione E07, ai cittadini comunitari non iscritti né iscrivibili al SSR, privi di copertura sanitaria, in possesso di tesserino ENI (Europeo non iscritto) con meno di 6 anni o più di 65 anni verrà rilasciato, in via transitoria, nelle more dell'implementazione dello specifico sistema informativo regionale per STP/ENI, una tessera cartacea di esenzione (come da allegato 1 al presente Decreto), con validità semestrale, coincidente con la validità del tesserino ENI. La tessera cartacea di esenzione verrà rilasciata dalla stessa struttura deputata al rilascio del tesserino ENI.

- **E08** cittadini stranieri non appartenenti alla U.E. non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno in possesso del tesserino STP con meno di 6 anni o più di 65 anni.

Ai fini del godimento dell'esenzione E08, ai cittadini stranieri non appartenenti alla U.E. non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno (STP) con meno di 6 anni o più di 65 anni verrà rilasciato, in via transitoria, nelle more dell'implementazione dello specifico sistema informativo regionale per STP/ENI, una tessera cartacea di esenzione (come da allegato 1 al presente Decreto), con validità semestrale, coincidente con la validità del tesserino STP. . La tessera cartacea di esenzione verrà rilasciata dalla stessa struttura deputata al rilascio del tesserino STP.

2. di dare attuazione al Decreto del Ministero Economia e Finanze del 17 marzo 2008, che prevede di attribuire al cittadino extracomunitario non in regola con la norme relative all'ingresso e al soggiorno, privo di risorse economiche sufficienti per la compartecipazione alla spesa sanitaria, in possesso di tesserino STP, qualora non goda ad altro titolo (es. gravidanza, malattia cronica, ecc.) dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, il codice di esenzione X01.
Il codice di esenzione X01, applicabile a tutte le ricette di prestazioni sanitarie, ivi comprese le prescrizioni di farmaci, è attribuito, in relazione alle risorse economiche del cittadino straniero, dal medico dell'ambulatorio STP per la specifica prestazione richiesta.

Per l'attribuzione del codice X01 il medico dell'ambulatorio STP dovrà acquisire dal cittadino straniero una dichiarazione di indigenza, redatta sul modello allegato 2 al presente Decreto, che firmerà a sua volta e allegherà alla prescrizione apponendo il codice X01 sulla prescrizione.

Per le prestazioni successive, conseguenti alla prima richiesta, il medico prescrittore pubblico potrà apporre sulla ricetta il codice di esenzione X01 tenuto conto dell'attribuzione dello stesso codice effettuata in prima istanza dal medico dell'ambulatorio STP.

3. di dare mandato alla Società LAit Spa di provvedere all'aggiornamento dello specifico sistema informativo regionale, in coerenza con quanto contenuto nel presente Decreto.

Il presente provvedimento verrà trasmesso alle Aziende Sanitarie che dovranno provvedere, per quanto di competenza, alla ampia diffusione ed applicazione, attraverso l'adeguamento delle proprie procedure, delle presenti norme.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

NICOLA ZINGARETTI

ALLEGATO N. 1

Allegato "1" al DECRETO N. U00158/2014

REGIONE LAZIO

AZIENDA USL _____

TESSERA ESENZIONE TICKET SANITARIO

CODICE REGIONALE DI ESENZIONE
(barrare il codice corrispondente)

E07	E08

VALIDITA' DAL [ ] **AL** [ ]

COGNOME E NOME _____

LUOGO E DATA DI NASCITA _____

DOMICILIO (comune, via, cap)_____

CODICE REGIONALE STP/ENI [ ]

L'ASSISTITO

_____

L'ADDETTO DELLA ASL E TIMBRO

_____

DATA _____

ALLEGATO N. 2

REGIONE LAZIO

Allegato "2" al DECRETO N. U00158/2014

AZIENDA USL _____

DICHIARAZIONE D'INDIGENZA

(L. 335/1995, art. 3, comma 5; Circ. Min. Sanità n° 5 del 24/03/2000)

Il/La sottoscritto/a _____

Cognome Nome

Nato/a in _____ il _____

(Città) (Stato)

Tessera STP n. _____

ai fini dell'erogazione senza partecipazione alla spesa delle prestazioni prescritte

Sotto la propria responsabilità ed ai sensi di legge

DICHIARA

Di essere privo di risorse economiche sufficienti

_____

luogo e data

ASSEC

_____

Firma del dichiarante

Timbro e Firma del Medico prescrittore

_____